

Informaclienti

Le novità normative e di prassi di Gennaio

IN PRIMO PIANO

Esami di Stato 2025, prove scritte il 28 e 29 ottobre

Publicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 7 dello scorso 24 gennaio il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 gennaio 2025** con cui viene indetta, per il 2025, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Il provvedimento definisce requisiti di partecipazione, contenuti e modalità di svolgimento delle prove d'esame – due scritte e una orale – nonché il sistema di valutazione dei candidati. Le prove scritte si terranno il 28 e il 29 ottobre (diritto del lavoro e legislazione sociale il 28 e prova teorico-pratica in diritto tributario il 29). Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate prossimamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le prove orali si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei candidati ammessi. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata "esclusivamente in modalità telematica", secondo il modello allegato al decreto, entro le ore 14:00 del 21 luglio 2025. L'accesso alla procedura online avviene "esclusivamente tramite le credenziali SPID. L'avvenuto invio dell'istanza e il relativo perfezionamento sono attestati "esclusivamente dalla ricevuta telematica che la piattaforma online rilascia al termine della procedura". Sui portali del Ministero del Lavoro e dell'Ispettorato nazionale del Lavoro sarà pubblicato un avviso in cui verrà indicato il giorno a partire dal quale sarà attivo il sito per presentare le domande.

GAZZETTA UFFICIALE

Modifiche alla mediazione civile e commerciale ed alla negoziazione assistita

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025**, il **Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 216**, con disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

Sono stati oggetto delle disposizioni correttive la mediazione telematica e lo svolgimento degli incontri a distanza, la durata della procedura e la sua proroga (distinguendo tra mediazione ante causam e delegata), la forma della procura per la partecipazione all'incontro, gli effetti sostanziali della domanda di mediazione, il *dies a quo* della decorrenza dei termini una volta terminato il procedimento, il rapporto tra verbale di

mediazione e accordo conciliazione, le celerità nelle richieste delle sottoscrizioni, l'esenzione d'imposta e il gratuito patrocinio.

In sintesi, le modifiche del correttivo mediazione concernono, in particolare: gli incontri, con il consenso di tutte le parti, che potranno svolgersi con collegamenti audiovisivi da remoto, garantendo la reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate; si prevede la redazione e la sottoscrizione degli atti secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale; relativamente alla sottoscrizione documentale, si prevede, in assenza del consenso unanime all'utilizzo delle firme elettroniche, il ricorso alla firma analogica davanti al mediatore.

Viene fissata in sei mesi il termine ordinario per la conclusione della mediazione, con possibilità di proroga, di volta in volta, di ulteriori tre mesi, su accordo delle parti; il termine decorre dal deposito della domanda di mediazione o, nei casi di mediazione delegata, dall'ordinanza di rimessione del giudice; in quest'ultimo caso, tuttavia, il termine è prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

Viene previsto che la delega possa essere conferita con firma non autenticata, accompagnata dagli estremi del documento d'identità del delegante; nei casi di cui all'art. 11, c. 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Prevista, infine, l'estensione del patrocinio a spese dello Stato, includendo cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, apolidi e organizzazioni non lucrative.

[SIISL: integrazione beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL](#)

INPS

[FIS, Fondo di solidarietà e CIG: dal 2025 contributi ridotti per le imprese](#)

In vigore, dallo scorso 1° gennaio, la riduzione sui contributi per le imprese che non hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali negli ultimi due anni. In particolare, le piccole imprese potranno beneficiare di uno sconto sui contributi destinati al FIS (Fondo di Integrazione Salariale), al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, nonché sulla contribuzione addizionale per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga (CIGO/CIGS/CIGD). Lo rende noto l'**Inps** con la **circolare n. 5** del 20 gennaio scorso, in cui precisa che per i datori di lavoro con un massimo 5 dipendenti, il contributo ordinario di FIS e Fondo di solidarietà bilaterale scende dallo 0,50% allo 0,30%, a patto che non abbiano richiesto l'assegno di integrazione salariale negli ultimi 24 mesi. Allo stesso modo, i datori di lavoro che non hanno usufruito della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), Straordinaria (CIGS) o in Deroga (CIGD) per 24 mesi consecutivi avranno una riduzione sulla contribuzione addizionale, con un'aliquota del 6% della retribuzione per periodi di CIGO/CIGS fino a 52 settimane in un quinquennio mobile, del 9% per i trattamenti tra 52 e 104 settimane e del 15% per chi supera le 104 settimane di utilizzo. I datori di lavoro – si legge nel documento di prassi – saranno riconosciuti automaticamente dall'Istituto con il codice di autorizzazione "2Q". Inoltre, per verificare la propria posizione basterà accedere al Cassetto Previdenziale del Contribuente.

Decontribuzione Sud: le istruzioni operative (in attesa della pubblicazione del rullo)
Ricongiunzione professionisti: aggiornati i tassi di rateazione
Stagionali e Naspi: cosa cambia con il Collegato Lavoro
Assegno di invalidità e pensione indiretta: le novità
Rimpatriati: chiusa la procedura per la disoccupazione
Interessi legali: misura aggiornata dal 2025
Cessione del quinto delle pensioni: nuova procedura di controllo
Spettacolo: istanze per indennità di continuità fino al prossimo 30 aprile
AdI e SFL: le novità della Manovra 2025
Cassa integrazione, Naspi e congedo parentale: ecco cosa cambia
Gestione separata: valorizzazione dei periodi esteri ante 1996
Accertamento condizioni disabilità: le istruzioni dell'Inps
Assegno di invalidità e pensione indiretta: le novità
Esonero contributo aggiuntivo per aziende in procedure concorsuali: chiarimenti dall'INPS
Apprendistato duale: il regime contributivo dopo il Collegato Lavoro
Crisi d'impresa: quando fruire dell'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo
Lavoro domestico: importo dei contributi per il 2025

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Via libera della Commissione Europea ai bonus Giovani e Donne](#)

La Commissione Europea ha approvato le misure italiane per incentivare l'occupazione di giovani e donne, sbloccando l'autorizzazione alla spesa di 1,1 miliardi di euro prevista dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024). L'ok dell'Europa consente ora l'approvazione dei decreti attuativi relativi ai bonus Giovani e Donne, destinati ai datori di lavoro che assumono entro il 31 dicembre 2025. Lo rende noto il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con un comunicato stampa pubblicato sul proprio portale. Il provvedimento prevede un esonero contributivo ai datori di lavoro che assumono, entro il 31 dicembre 2025, giovani sotto i 35 anni, mai contrattualizzati a tempo indeterminato e donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente. L'esonero – si legge sul comunicato – ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne. I datori di lavoro ammissibili riceveranno l'aiuto per un periodo di 24 mesi dopo l'assunzione.

[Legge n. 234/2021 anche per licenziamenti con meno di 50 dipendenti](#)

[Percorsi formativi nel Sistema duale: definiti criteri e risorse per il 2024](#)

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

[Dimissioni: verifica a discrezione dell'INL](#)

Controlli rapidi, ma non obbligati, da parte degli Ispettori in caso di dimissioni per fatti concludenti. Una volta ricevuta la comunicazione del datore di lavoro, l'Ispettorato può, infatti, attivare, in via discrezionale, un accertamento per stabilire se il lavoratore si sia assentato senza giustificazione. È quanto precisato dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** nella [nota n. 579/2025](#) successiva alla [nota 9740/2024](#), in cui fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. L'articolo 19 della citata legge integra, infatti, l'articolo 26 del D.lgs. n. 151/2015 introducendo un nuovo comma 7-bis secondo il quale in caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protragga oltre i termini stabiliti dal Ccnl o superiore a 15 giorni, nel caso in cui manchi una previsione contrattuale, il datore di lavoro potrà comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato "che può verificare la veridicità della comunicazione medesima". Disposizioni non applicabili laddove il lavoratore dimostri l'impossibilità "per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro di comunicare i motivi della sua assenza". La comunicazione – si legge nella nota – va effettuata "solo laddove il datore di lavoro intenda far valere l'assenza ingiustificata del lavoro ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro"; non va, pertanto, effettuata "sempre e in ogni caso". Altro aspetto rilevante è che gli Ispettori potranno attivare tale accertamento coinvolgendo anche "altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili". Le ispezioni dovranno essere inviate e concluse "entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro". Nel caso di protratta assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore.

[Tesserino di riconoscimento nei cantieri: obblighi e sanzioni confermati](#)

[Patente a crediti: le nuove faq aggiornate dell'INL](#)

INAIL

[Inail: tasso di interesse legale ridotto al 2%](#)

Fissato il nuovo tasso di interesse legale al 2% annuo, in vigore dal 1° gennaio scorso come stabilito dal decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 294 del 16 dicembre scorso. Lo rende noto l'**Inail** con la **circolare n. 2** del 13 gennaio 2025 in cui precisa che il tasso in oggetto rappresenta la misura massima di riduzione delle sanzioni civili, prevista dall'art. 116 della L. n. 388/2000, e si applica nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dovuti a incertezze giurisprudenziali o amministrative, purché il versamento avvenga entro i termini stabiliti dagli enti impositori. Fornito, inoltre, un [riepilogo dei tassi di interesse legale dal 1997](#), utile per il calcolo degli interessi dovuti.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Fondo sostegno alla transizione industriale: dal 5.02 le istanze

Dalle ore 12:00 del prossimo 5 febbraio e fino alle ore 12.00 del prossimo 8 aprile sarà operativo lo sportello per presentare le istanze per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale. L'obiettivo del Fondo è quello di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche Ue sulla lotta ai cambiamenti climatici. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con una **comunicazione** sul portale a seguito del decreto direttoriale del 23 dicembre 2024, emanato dallo stesso Mimit. Le risorse ammontano a 400 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto, di cui il 40% verranno messe a disposizione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, nell'ambito di operatività del decreto e tenuto conto delle finalità connesse alla misura, una quota pari al 50% della somma sarà riservata alle imprese energivore. Le agevolazioni sono concesse a imprese di qualsiasi dimensione, che operano sul territorio nazionale e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità: una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa e un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate. Le **richieste** dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica di Invitalia che gestirà, per conto del Ministero, la misura e curerà l'istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni. Sulla piattaforma di Invitalia saranno poi pubblicati lo schema per la compilazione delle **domande** e le indicazioni relative alla documentazione da allegare.

Investimenti sostenibili 4.0 per la trasformazione digitale delle Pmi

AGENZIA DELLE ENTRATE

CU 2025: nuove regole per frontalieri, impatriati e bonus fiscali

Diverse le novità per lavoratori e autonomi introdotte nella Certificazione Unica 2025, redditi 2024. Tra queste, nuovi campi per i frontalieri, impatriati, bonus Natale, lavoro sportivo e fringe benefit. Lo rende noto l'**Agenzia delle Entrate** con il **provvedimento** n. 9454/2025 in cui approva il nuovo **modello** insieme alle **istruzioni** e **specifiche tecniche** di trasmissione, con una serie di aggiornamenti che interessano contribuenti e sostituti d'imposta. In particolare, precisa l'Amministrazione finanziaria, le CU 2025 dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo, mentre le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata potranno essere inviate entro il 31 ottobre. Una delle novità più rilevanti riguarda la trasmissione dei redditi da lavoro autonomo per arte o professione abituale, che da quest'anno dovrà avvenire entro il 31 marzo. Cambia anche la certificazione per i frontalieri, in seguito all'accordo fiscale con la Svizzera: il reddito percepito sarà tassato con una ritenuta alla fonte dell'80% dell'Irpef e delle imposte locali, aumentando così il numero di informazioni richieste. Per il lavoro sportivo, la

CU 2025 prevede una semplificazione delle codifiche, riducendo il numero di campi rispetto alla versione precedente. Debutta il “bonus Natale”, un’indennità una tantum di 100 euro destinata ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28mila euro, che non concorre alla formazione dell’imponibile Irpef. Novità anche per gli impatriati, con l’inserimento di codici dedicati alle agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 209/2023. In tema di fringe benefit, infine, la CU recepisce la deroga del 2024, che eleva a 1.000 euro il limite di esenzione (fino a 2.000 euro per lavoratori con figli a carico), con i relativi dettagli nei campi 474 e 475 e nei campi dedicati ai premi di risultato (580, 581, 600, 601).

[Codici tributo per utilizzo credito Manovra 2025](#)

[Turismo: ridenominazione codice tributo del credito maturato per TIS](#)

[Maxi-deduzioni per nuove assunzioni: ecco come funziona](#)

[Zes Unica: il codice tributo del credito d’imposta per gli investimenti](#)

[Rimborsi fiscali: nuova ondata di false e-mail a nome dell’Entrate](#)

[Iva precompilata, il periodo di sperimentazione fino al 2025](#)

[Zes unica agricoltura e pesca: il credito d’imposta al 100%](#)

[Dichiarazioni dei redditi 2025: online i nuovi modelli](#)

[Cooperative Compliance: online il nuovo servizio web](#)

[Adempimento collaborativo: ecco le linee guida](#)

[CPB e ravvedimento: istruzioni per soci e società](#)

AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

[Rottamazione quater: 7^a rata entro il 28 febbraio](#)

Fissato al 28 febbraio 2025 il termine utile per effettuare il versamento della settima rata della Rottamazione-quater introdotta dalla Legge n. 197/2022. Saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il prossimo 5 marzo 2025, grazie ai cinque giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi. Lo ha reso noto l’**Agenzia delle Entrate-Riscossione** con una nota pubblicata sul proprio portale istituzionale. Le rate successive dovranno essere saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute. Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati nell’allegato n. 1 del Decreto Alluvione – si precisa – i termini sono prorogati di tre mesi. In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o

per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

[Rateizzazione cartelle: online la nuova guida](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

[Sì al cumulo delle agevolazioni per lavoratori impatriati e ricercatori](#)

È possibile cumulare il nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati (D.Lgs. n. 209/2023) con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (art. 44 del D.L. n. 78/2010). Lo rende noto l'**Agenzia delle Entrate** con la risposta [all'interpello n. 16/2025](#), fornendo un importante chiarimento per i professionisti che scelgono di tornare in Italia per svolgere attività di ricerca o lavorative. Nello specifico, l'interpello è stato presentato da un odontoiatra e docente universitario trasferitosi in Spagna, che ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di beneficiare contemporaneamente dei citati regimi fiscali agevolati. L'istante ha motivato la richiesta sottolineando che la nuova disciplina non prevede espressamente il divieto di cumulo tra le due agevolazioni. Alla luce del vigente quadro normativo, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, a differenza del precedente regime speciale per lavoratori impatriati (disciplinato dall'art.16 del D.Lgs. n.147/2015, ora abrogato), non sussiste più un divieto esplicito di cumulo tra le due agevolazioni fiscali. Pertanto, l'istante potrà usufruire simultaneamente del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati per i redditi derivanti dalla sua attività di medico odontoiatra e degli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all'estero per quelli legati alla sua attività accademica. Questa possibilità sarà applicabile a partire dal periodo d'imposta 2025 e fino alla scadenza dei rispettivi benefici previsti dalla normativa.

[Superbonus: sì allo sconto in fattura anche con varianti alla Cilas](#)

[Welfare: rilascio della dichiarazione sostitutiva per rimborso spese](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE – PRINCIPIO DI DIRITTO

La fusione per incorporazione fa cessare la partita IVA dell'incorporata

L'Agenzia delle Entrate, con il **principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2024**, ha precisato che, nei casi di fusione per incorporazione, per effetto della quale viene estinta la società incorporata, non è possibile per l'incorporante proseguire l'attività con la partita IVA di quest'ultima: e ciò sia se l'incorporata è un soggetto residente in Italia, sia se si tratta della stabile organizzazione di un soggetto non residente. Pertanto, dal momento che la società incorporata si estingue, così come il proprio identificativo fiscale, se la società incorporante è un soggetto non residente necessita di una nuova attribuzione/identificazione per poter operare in Italia.

ISTAT

TFR - Coefficiente di rivalutazione

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di dicembre** che è pari a **120,2**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di dicembre** è di **2,320017%**.